

Disposizioni nazionali per la misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti Ue per l'applicazione della misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018.



Beneficiari

Le Regioni e le Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:

gli imprenditori agricoli singoli e associati;
le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
le cooperative agricole;
le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.

Azioni ammissibili

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono:

a) la **riconversione varietale** che consiste:

a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la **ristrutturazione**, che consiste:

b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) il **miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti** attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. Nel caso di aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la soglia minima scende a 0,3 ettari.

Contributi

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme:

della compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

del contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La **compensazione** può ammontare fino al **100%** della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di **3.000 euro/Ha**.

Il **contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione** è erogato in una delle forme:

b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di Convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzi regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/Ha;

b2) in modo forfettario, sulla base dei prezzi regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro/Ha, elevato a 15.000 euro/Ha nelle regioni classificate come regioni di Convergenza.

Procedure

L'Agea dovrà definire, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, le modalità per la presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente. Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

SOGGETTO GESTORE
Ministero delle Politiche agricole

PUBBLICATO
11 Nov 2015

AMBITO
Nazionale

SETTORI
Agricoltura

FINALITA'
Ammodernamento, Sviluppo, Tutela ambientale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

TAGS
Vigneti, Ristrutturazione, Riconversione, Agricoltura, Italia, Imprese, Contributi